

L'esperienza quinquennale del Giappone nell'implementazione della Convenzione dell'Aia del 1980 sulla sottrazione di minori

Shuji Zushi, direttore, Divisione Convenzione dell'Aia, Ministero degli Affari Esteri del Giappone

I. Introduzione

La Convenzione dell'Aia sugli aspetti civilistici della sottrazione internazionale di minori ("la Convenzione dell'Aia"), è entrata in vigore per il Giappone il 1° aprile 2014 dopo un esame triennale e un meticoloso processo di preparazione; il Giappone è diventato così il 91° membro della Convenzione dell'Aia. Da allora, sono trascorsi esattamente 5 anni ad aprile 2019. Questo articolo fornisce una visione complessiva dell'esperienza giapponese nell'implementazione della Convenzione dell'Aia, presentando nel modo più accurato e completo possibile la procedura della Convenzione dell'Aia in Giappone, le modalità con cui i casi sono stati trattati e gli esiti che ne sono derivati. Con ciò, esso mira a migliorare la comprensione di come opera in Giappone la Convenzione dell'Aia, il che non è mai stato facile finora, avendo a disposizione solo informazioni frammentarie spesso in giapponese. Si farà anche cenno al processo in corso per la revisione della legge di attuazione della Convenzione dell'Aia, con l'obiettivo di rendere l'esecutività degli ordini di restituzione più rapida ed efficace.

II. Domande ricevute da parte dell'Autorità Centrale Giapponese

Il Ministro degli Affari Esteri è designato come Autorità Centrale per il Giappone ("ACG") per la Convenzione dell'Aia, conformemente all'art. 3 della Legge di attuazione della Convenzione sugli aspetti civilistici della sottrazione internazionale di minori ("Legge attuativa")¹. Una persona che voglia richiedere la restituzione del minore o il diritto di visita al minore tramite la procedura di cui alla Convenzione dell'Aia può presentare una domanda di assistenza al Ministero degli Affari Esteri scritta in giapponese o in inglese.

1. Domande miranti alla restituzione del minore

Le tabelle seguenti mostrano i numeri totali di domande di assistenza per la restituzione di minori ricevute dall'ACG negli scorsi 5 anni² a partire dal 1° aprile 2014, quando la Convenzione dell'Aia è entrata in vigore per il Giappone.

La tabella 1 mostra il numero totale dei casi di restituzione verso l'estero, nei quali il minore in questione era stato trasferito da un altro Stato contraente verso il Giappone o trattenuto in Giappone, nonché il numero dei casi che ciascuno Stato richiedente ha avuto con il Giappone. Gli USA si distinguono per il loro numero di casi, il più elevato in assoluto, e anche gli altri Stati con i più alti numeri di richieste sono prevalentemente paesi occidentali sviluppati. Nella maggior parte dei casi, il genitore sottraente è la madre del minore.

1 Una traduzione provvisoria in inglese della Legge attuativa è disponibile nel seguente sito web: <http://www.japaneselawtranslation.go.jp>

2 Le cifre statistiche presentate in questo articolo mostrano i risultati al 1° aprile 2019, se non diversamente indicato.

Tabella 1: Domande di assistenza per la restituzione di minori dal Giappone ad altro Stato contraente

Totale: 105 (di cui 91 accettate per l'assistenza)
Stati richiedenti e numero di casi: Stati Uniti d'America (USA) (24), Australia (8), Germania (7), Francia (6), Canada (4), Regno Unito (UK) (4), Singapore (4), Brasile (4), Hong Kong (3), Russia (3), Italia (3), Repubblica di Corea (ROK) (2), Spagna (2), Turchia (2), Svizzera (2), Thailandia (2), Belgio (1), Sri Lanka (1), Fiji (1), Colombia (1), Svezia (1), Nuova Zelanda (NZ)(1), Messico (1), Irlanda (1), Ungheria (1), Argentina (1), Ucraina (1) (in esame 1, domande rigettate ecc. 13)

La tabella 2 mostra il numero totale dei casi di restituzione verso il Giappone, nei quali il minore era stato trasferito dal Giappone ad un altro Stato contraente oppure trattenuto in tale Stato, nonché il numero di casi che il Giappone ha avuto con ciascuno Stato richiedente. Gli USA figurano ancora in cima all'elenco, ma anche alcuni paesi asiatici sono nelle posizioni alte, specialmente la Thailandia e le Filippine.

Tabella 2: Domande di assistenza per la restituzione di minori da altro Stato contraente al Giappone

Totale: 97 (di cui 86 accettate per l'assistenza)
Stati richiesti e numero di casi: USA (17), Thailandia (10), Filippine (10), ROK (6), Brasile (6), Perù (5), Russia (4), Francia (4), Germania (3), Canada (2), Svezia (2), UK (2), Sri Lanka (2), Hong Kong (2), Polonia (2), Italia (1), Spagna (1), Svizzera (1), Sud Africa (1), Slovacchia (1), Romania (1), Bielorussia (1), Ecuador (1), Australia (1) (domande rigettate ecc. 11)

2. Domande miranti ad ottenere l'accesso al minore

Le tabelle seguenti mostrano i numeri delle domande per assistenza nell'ottenimento dell'accesso al minore, ricevute dall'ACG negli scorsi 5 anni.

La tabella 3 mostra il numero totale dei casi di accesso dall'estero verso il Giappone, nei quali il minore si trovava in Giappone e il genitore residente in un altro Stato contraente mirava ad ottenere l'accesso al minore, nonché il numero di casi che ciascuno Stato richiedente ha avuto con il Giappone. Anche qui gli USA si distinguono per il loro numero di casi, notevolmente alto, seguiti per lo più da paesi occidentali.

Tabella 3: Domande di assistenza nell'ottenimento dell'accesso al minore in Giappone

Totale: 103 (di cui 86 accettate per l'assistenza)
Stati richiedenti e numero di casi: USA (47), UK (6), Australia (6), Francia (5), Canada (5), Singapore (4), NZ (4), Messico (2), Germania (2), Thailandia (1), Costa Rica (1), Italia (1), Svezia (1), Finlandia (1) (in esame 1, domande rigettate ecc. 16)

La tabella 4 mostra il numero totale dei casi di accesso verso l'estero, nei quali il genitore residente in Giappone mirava ad ottenere l'accesso al minore residente in un altro Stato contraente, nonché il numero di casi che il Giappone ha avuto con ciascuno Stato richiesto. Gli USA sono ancora lo Stato richiedente n. 1, benché il numero di casi sia relativamente limitato.

Tabella 4: Domande di assistenza nell'ottenimento dell'accesso al minore in un altro Stato contraente

Totale: 30 (di cui 29 accettate per l'assistenza)
Stati richiesti e numero di casi: USA (6), Russia (3), Canada (3), Germania (2), Ucraina (2), Thailandia (2), ROK (2), UK (2), Australia (1), Uruguay (1), Olanda (1), Polonia (1), Hong Kong (1), Fiji (1), Irlanda (1) (domande ritirate 1)

3. Variazioni nel numero di domande di anno in anno

La tabella 5 mostra il numero di domande per restituzione di minore e per accesso al minore ricevute dall'ACG in ciascun anno fiscale.

Tabella 5: Numero di domande in ciascun anno fiscale

	AF* 2014	AF 2015	AF 2016	AF 2017	AF 2018	Totale
Totale	113	69	55	42	56	335
(a)	26	19	23	19	18	105
(b)	18	21	17	15	26	97
(c)	55	20	12	6	10	103
(d)	14	9	3	2	2	30

(a) Numero di domande miranti alla restituzione del minore dal Giappone a un altro Stato contraente

(b) Numero di domande miranti alla restituzione del minore da un altro Stato contraente al Giappone

(c) Numero di domande miranti ad ottenere l'accesso al minore in Giappone

(d) Numero di domande miranti ad ottenere l'accesso al minore in un altro Stato contraente

*AF: L'anno fiscale giapponese inizia il 1° aprile e termina il 31 marzo dell'anno seguente.

In generale, il numero di domande per restituzione di minore è stato di circa 40 all'anno in totale (20 dal Giappone verso l'estero e 20 dall'estero verso il Giappone), ed è rimasto per lo più invariato da un anno all'altro. Tuttavia, nell'anno fiscale 2018 il numero di casi dal Giappone verso l'estero è leggermente diminuito mentre il numero di casi dall'estero

verso il Giappone è fortemente aumentato del 73%. In confronto all'anno precedente, il numero di casi dagli USA verso il Giappone è aumentato da cinque a sette, dalle Filippine da tre a sei e dalla Thailandia da zero a quattro nell'anno fiscale 2018.

Per quanto riguarda i casi di accesso, c'è stato un gran numero di domande nel primo anno. Ciò perché era possibile fare domanda solo per l'accesso e non per la restituzione nei casi in cui l'allontanamento o il trattenimento del minore era di data anteriore rispetto all'entrata in vigore della Convenzione dell'Aia per il Giappone, e molti dei genitori abbandonati in tali casi fecero domanda di accesso nell'anno fiscale 2014, il primo anno di vigenza per il Giappone.

III. Procedura per i casi di cui alla Convenzione dell'Aia relativi alla restituzione in Giappone e loro risultati.

1. Procedura per i casi di restituzione

Una volta deciso di fornire assistenza, l'ACG tenta di prendere contatto col genitore sottraente e di agevolare la comunicazione tra i genitori. Se i due genitori accettano di cercare una risoluzione alternativa per la controversia (RAC), l'ACG organizza gratuitamente fino a quattro sessioni RAC per favorire il dialogo e portare a una risoluzione dei problemi in via amichevole. Le sessioni RAC possono essere tenute prima, durante e dopo il procedimento giudiziario.

Il genitore abbandonato può anche presentare un'istanza presso il Tribunale per la Famiglia di Tokyo o di Osaka³ al fine di ottenere un ordine del tribunale per la restituzione del minore. Nel corso del procedimento giudiziario, i genitori possono tentare una conciliazione in tribunale⁴ per risolvere le controversie in via amichevole. Se le due parti non riescono a raggiungere un accordo tramite conciliazione o non hanno accettato di procedere a una conciliazione, il tribunale emette una sentenza. Quando la restituzione del minore è ordinata ma il genitore sottraente

3 La materia e la giurisdizione territoriale per i procedimenti di restituzione sono concentrate presso il Tribunale per la Famiglia di Tokyo per la parte orientale del Giappone e presso il Tribunale per la Famiglia di Osaka per la parte occidentale del Giappone.

4 La conciliazione viene svolta in tribunale da un comitato di conciliazione composto da un giudice e da due o più commissari di conciliazione. All'accordo raggiunto tramite conciliazione viene attribuito lo stesso effetto definitivo e vincolante di una sentenza passata in giudicato.

non adempie, il genitore abbandonato può presentare domanda per ottenere misure di esecuzione coattiva, come esposto più sotto.

2. Risultati dei casi di restituzione

Le seguenti tabelle mostrano i risultati dei casi nei quali i richiedenti miravano alla restituzione del minore.

(1) Risultati dei casi di restituzione dal Giappone verso l'estero

La tabella 1 mostra i risultati dei casi di restituzione dal Giappone verso l'estero, nei quali il minore era stato trasferito o trattenuto in Giappone. L'ACG ha fornito assistenza per 91 casi in totale durante gli ultimi 5 anni. Di tali 91 casi, 74 si sono conclusi con la restituzione o la non restituzione del minore.

Tabella 1: Risultati dei casi di restituzione dal Giappone verso l'estero

Casi in cui è stata concessa assistenza per la restituzione di minori dal Giappone a un altro Stato contraente	91	
Casi in corso	14	
Casi conclusi (A+B)	74	
	Restituzione	Non restituzione
Totale (A+B)	42	32
A) Accordo stragiudiziale (RAC, ecc.)	12	9
B) Procedimenti giudiziari	14*	13
a) Conciliazione		
b) Accordo amichevole	1	1
c) Ordine del tribunale	15**	9
Ritiro	3	

*Tra i quali, l'esecuzione dell'accordo non ha avuto esito in un caso, mentre in due casi la restituzione del minore è attualmente in corso di realizzazione.

** Tra i quali, l'esecuzione dell'ordine del tribunale non ha avuto esito in due casi, mentre in tre casi la restituzione del minore è attualmente in corso di realizzazione.

Un'analisi dettagliata dei 74 casi conclusi è mostrata nelle sezioni A) e B). In totale, 42 casi si sono conclusi con la restituzione del minore e 32 casi si sono conclusi con la non restituzione. Dei 42 casi conclusi con la restituzione del minore, in 34 il minore in questione è stato effettivamente restituito allo Stato in cui risiedeva abitualmente. I restanti otto casi sono

mostrati nelle note con asterischi. In cinque casi la restituzione del minore è in corso di attuazione e in tre casi l'esecuzione della restituzione del minore non ha avuto esito.

(2) Risultati dei casi di restituzione dall'estero verso il Giappone

La tabella 2 mostra i risultati dei casi di restituzione dall'estero verso il Giappone. L'ACG ha fornito assistenza per 86 casi in totale; di questi 86 casi, 53 sono stati conclusi.

Tabella 2: Risultati dei casi di restituzione dall'estero verso il Giappone

Casi in cui è stata concessa assistenza per la restituzione di minori da un altro Stato contraente verso il Giappone	86	
Casi in corso	29	
Casi conclusi (A+B)	53	
	Restituzione	Non restituzione
Totale (A+B)	34	19
A) Accordo stragiudiziale (RAC, ecc.)	17	5
B) Procedimenti giudiziari	17*	14
Ritiro	4	

*Dei quali, in un caso la restituzione del minore è attualmente in corso di realizzazione.

Un'analisi dettagliata dei 53 casi conclusi è mostrata nelle sezioni A) e B). In totale, 34 casi si sono conclusi con la restituzione del minore e 19 casi si sono conclusi con la non restituzione. Il minore in questione è stato effettivamente restituito al Giappone in 33 casi.

3. Alcune caratteristiche dei casi di restituzione in Giappone

(1) Preponderanza della risoluzione amichevole

Per quanto riguarda i casi di restituzione dal Giappone verso l'estero, circa il 70% di essi sono stati risolti tramite metodi di risoluzione amichevole della controversia, come la conciliazione o la RAC. Tale proporzione è decisamente importante, paragonata alla media globale (30%) nel 2015⁵.

5 Documento preliminare n. 11A (revisionato, febbraio 2018) del settimo incontro della Commissione Speciale sull'attuazione pratica della Convenzione dell'Aia del 1980 sulla sottrazione di minori e della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori par. 62. "In totale, il 30% di tutte le domande (593 domande) hanno avuto un esito conclusivo col consenso delle parti...".

Conformemente all'art. 7 (c) della Convenzione dell'Aia, l'ACG fornisce assistenza per favorire la restituzione volontaria del minore mediante trattativa. Per quanto riguarda l'interesse del minore, una composizione amichevole è, con ogni probabilità, maggiormente desiderabile rispetto al procedimento contenzioso, che tende ad esasperare la tensione tra i genitori. Anche dopo che la restituzione o la non restituzione del minore è stata decisa, i genitori devono comunicare e cooperare tra loro in questioni come le visite al minore, l'aiuto al minore e la sua istruzione. La risoluzione amichevole permetterebbe ai due genitori di concordare in modo flessibile tali questioni, e le soluzioni concordate sono meglio sostenibili, essendo più probabile che vengano rispettate dalle parti.⁶

Ciò non significa assolutamente che l'ACG dissuada dalla risoluzione della controversia per via giudiziale. L'ACG illustra alle due parti tutte le opzioni possibili e fornisce assistenza per il procedimento giudiziario, come la messa in contatto con un avvocato e il servizio gratuito di traduzione per le prove documentali da presentare in giudizio.

(2) Motivi di rifiuto della restituzione del minore

Per rispetto della riservatezza, i procedimenti relativi ai casi in cui si richiede la restituzione di un minore non devono essere resi pubblici in Giappone (art. 60 della Legge attuativa), e nemmeno i relativi esiti vengono resi completamente pubblici. Tuttavia, i motivi di rifiuto della restituzione di un minore adottati nelle sentenze emesse nei primi tre anni (1 aprile 2014 - 31 marzo 2017) sono presentati come cifre statistiche in un sondaggio eseguito da un giudice giapponese.⁷

In base al sondaggio, le decisioni sono state emesse dai tribunali di primo grado in 21 casi, in 7 dei quali la restituzione del minore è stata negata. La tabella 1 mostra un dettaglio dei motivi di rifiuto adottati in questi sette casi.

Tabella 1: Motivi di rifiuto nelle sentenze di primo grado

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1 caso	1 caso	2 casi	0 casi	3 casi

(a) Minore non abitualmente residente nello Stato richiedente
 (b) Il genitore abbandonato non ha diritti di tutela
 (c) Consenso o acquiescenza successiva all'allontanamento/trattenimento
 (d) Grave rischio di danno
 (e) Opposizione del minore

Durante lo stesso periodo triennale di cui sopra, le sentenze sono state emesse dalle corti d'appello in 18 casi, in sei dei quali la restituzione del minore è stata rifiutata. La tabella 2 mostra un dettaglio dei motivi di rifiuto adottati in questi sei casi.

Tabella 2: Motivi di rifiuto nelle sentenze di secondo grado

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1 caso	1 caso	2 casi	1 caso	1 caso

Non c'è una grande differenza nel numero di casi nei quali ciascun motivo è stato adottato. Potrebbe essere opportuno ricordare che l'eccezione del grave rischio di danno è stata raramente adottata nelle sentenze in Giappone. Ciò costituisce un marcato contrasto rispetto alla tendenza globale, secondo la quale "l'eccezione di cui all'art. 13 (b) (grave rischio di danno) è stata quella più frequentemente adottata" nel 2015 e negli anni precedenti.⁸

IV. Procedura per l'accesso in Giappone secondo la Convenzione dell'Aia

Il richiedente assistenza per l'accesso al minore può procedere per lo più con la stessa procedura dei casi di restituzione (art. 21 della Convenzione dell'Aia). L'ACG dovrebbe scoprire il luogo in cui si trova il minore in Giappone e tentare di prendere contatto col genitore che vive col minore, in modo da facilitare la comunicazione tra i genitori. Entrambi i genitori possono usufruire dei servizi forniti dall'ACG per favorire la risoluzione amichevole mediante trattativa, come le sessioni RAC gratuite. Il richiedente può anche

6 Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato - guida alle buone pratiche in base alla Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civilistici della sottrazione internazionale di minori - mediazione, par. 33.

7 Yoda, Katei-no Ho-to-Saiban - pubblicazione del Tribunale per la Famiglia n. 12 / 2018.1, 27-38 (in giapponese).

8 Lowe and Stephens, come opera in Germania la Convenzione dell'Aia sulla sottrazione di minori - le statistiche del 2015, [2018] IFL 247

presentare un'istanza al tribunale per raggiungere una conciliazione o per ottenere un ordine del tribunale, mentre riceve il servizio di messa in contatto con un avvocato e di traduzione gratuita dei documenti da presentare al tribunale.

Inoltre, tramite istituzioni per il supporto delle visite, l'ACG fornisce supporto finanziario ai genitori nella realizzazione dell'accesso del richiedente al minore. Le tre istituzioni di supporto delle visite⁹, incaricate dall'ACG, offrono gratuitamente sessioni di visita fino a quattro volte, come fase di transizione verso un accesso regolare al minore.

V. Esecuzione forzata della restituzione del minore

1. Procedura coattiva in base alla vigente legge attuativa

Se il genitore sottraente non adempie all'ordine di restituzione, il genitore abbandonato può procedere all'esecuzione forzata della restituzione del minore. In base alla vigente legge attuativa, l'istante deve anzitutto tentare l'esecuzione "indiretta" prima di passare all'esecuzione "diretta" (esecuzione tramite sostituto) (art. 136). L'ordine di esecuzione indiretta obbliga il genitore sottraente a pagare una certa somma di denaro se egli o ella non adempie all'ordine di restituzione; si esercita così una pressione psicologica sul genitore sottraente inadempiente, in modo che egli o ella si trovi costretto/a a rispettare l'ordine di restituzione.

Se l'esecuzione indiretta ha esito negativo, il genitore abbandonato può procedere alla presentazione di un'istanza di esecuzione tramite sostituto, nella quale si prevede che l'"esecutore della restituzione" designato dal tribunale (nella maggior parte dei casi il genitore abbandonato) restituisca, al posto del genitore sottraente (l'obbligato), il minore allo Stato di sua abituale residenza. Nel giorno dell'esecuzione forzata, gli ufficiali esecutivi del tribunale visitano il luogo in cui abitano il

genitore sottraente e il minore, al fine di liberare il minore e consegnarlo all'esecutore della restituzione.

A tal fine, gli ufficiali esecutivi del tribunale prendono i necessari provvedimenti, incluso entrare nella casa del genitore sottraente e cercare il minore. In base alla vigente Legge attuativa, l'esecuzione tramite sostituto può essere effettuata "solo quando" il minore si trova con il genitore sottraente (art. 140[3]). Uno dei motivi per cui i legislatori hanno introdotto questa condizione inderogabile è che la stessa è considerata preferibile per salvaguardare l'interesse del minore affinché sia concessa al genitore sottraente un'ultima possibilità di consegnare volontariamente il minore stesso e di predisporre il suo trasferimento all'estero. Inoltre, potrebbe esserci stato un riguardo per quei casi in cui "il minore per lungo tempo potrebbe non essere stato in contatto col genitore abbandonato e il genitore sottraente, durante tale periodo, è stato colui/colei che primariamente si è occupato/a del minore stesso. Pertanto, può essere importante dare al minore l'opportunità di accomiarsi dal genitore sottraente."¹⁰

2. Risultati delle istanze per l'esecuzione

In Giappone, le istanze per l'esecuzione indiretta delle ordinanze di restituzione dal 1° aprile 2014 al 28 febbraio 2019 sono state presentate in 16 casi relativi alla Convenzione dell'Aia, e le istanze sono state accolte in tutti questi casi. Di tali 16 casi, la tabella 1 mostra cinque casi nei quali il minore è stato effettivamente restituito allo Stato di sua abituale residenza in seguito all'esecuzione indiretta, senza procedere all'esecuzione tramite sostituto.

9 I "Servizi Sociali Internazionali Giappone (SSIG)", il "Centro Informativo Problemi Familiari (CIPF)" e il "Centro di Supporto della Famiglia di Okayama MIRAI" sono incaricati dall'ACG per l'anno fiscale 2019.

10 Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato - guida alle buone pratiche in base alla Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civilistici della sottrazione internazionale di minori, parte IV - esecuzione forzata, par. 106.

Tabella 1: Casi nei quali il minore è stato restituito in seguito a esecuzione indiretta

Residenza abituale del minore (Stato richiedente)	Minori*	GA**	GS***
Sri Lanka	F4	Madre	Padre
Canada	M3	Padre	Madre
USA	F0	Padre	Madre
Singapore	F1	Padre	Madre
UK	M4	Padre	Madre

* M: maschio, F: femmina; le cifre mostrano l'età del minore al momento dell'allontanamento/trattenimento.

**GA: Genitore abbandonato

*** GS: genitore sottraente

La tabella 2 mostra sette casi nei quali l'esecuzione tramite sostituto è stata tentata almeno una volta. Di tali sette casi, l'esecuzione forzata ha avuto esito negativo in sei casi e l'istanza è stata ritirata in un caso.

Tabella 2: Casi in cui l'esecuzione tramite sostituto è stata tentata

Residenza abituale del minore (Stato richiedente)	Minori	GA	GS
(i) USA	F10, M8, M6, F3	Madre	Padre
(ii) UK	M9, F7, M4	Padre	Madre
(iii) Russia	F8	Madre	Padre
(iv) USA	M11, M11, F6, M6	Padre	Madre
(v) USA	M11	Padre	Madre
(vi) Russia	F9	Padre	Madre
(vii) Thailandia	F3	Madre	Padre

Alcune caratteristiche possono essere evidenziate riguardo a questi casi: in tre di essi erano coinvolti minori multipli (fratelli/sorelle) e la maggior parte dei minori coinvolti erano di età relativamente superiore rispetto ai minori di cui alla tabella 1.

I motivi dell'esito negativo dell'esecuzione forzata sono stati indicati come (a) assenza di uno dei minori o di entrambi e del genitore sottraente sul luogo dell'esecuzione forzata, (b) strenua resistenza del genitore sottraente e (c) deciso rifiuto del minore di essere restituito.

Nei casi (i) e (v)¹¹, il genitore abbandonato ha proceduto a presentare un'istanza di habeas corpus dopo l'esito negativo dell'esecuzione forzata, e i minori in entrambi i casi sono stati infine restituiti agli USA. Nel caso (iv)¹², l'ordine di restituzione originale è stato modificato a causa di un cambiamento delle circostanze dopo l'esito negativo dell'esecuzione forzata e l'istanza per la restituzione è stata successivamente rigettata.

La tabella 3 mostra i restanti quattro casi nei quali gli ordini di esecuzione indiretti sono diventati definitivi ma l'esecuzione tramite sostituto non è stata ancora tentata.

Tabella 3: casi nei quali l'esecuzione tramite sostituto non è stata ancora tentata da quando l'ordine di esecuzione indiretta è diventato definitivo.

Residenza abituale del minore (Stato richiedente)	Minori	GA	GS
(Irlanda del Nord)	M0	Padre	Madre
Germania	M3, M2	Padre	Madre
Ucraina	M3	Padre	Madre
Brasile	M7	Padre	Madre

3. Revisioni proposte per la Legge attuativa

(1) Premesse

- (a) Come indicato più sopra nella tabella 1, l'esecuzione indiretta in certi casi si è dimostrata efficace nella realizzazione della restituzione del minore. Nello stesso tempo, appariva operativamente troppo rigido e inutilmente dispendioso in termini di tempo il richiedere che fosse tentata l'esecuzione indiretta prima di procedere all'esecuzione tramite sostituto in tutti i casi in generale, inclusi i casi in cui il genitore sottraente sia palesemente e ad ogni costo determinato a non restituire il minore. L'anteposizione dell'esecuzione indiretta è stata discussa sotto questo aspetto.

11 La Corte Suprema del Giappone, in questo caso, il 15 marzo 2018 ha deciso di accogliere un'istanza di habeas corpus. 2017 (giu) n. 2015 Caso di richiesta di ristoro habeas corpus (rif. INCADAT HC/E/JP 1388)

12 La Corte Suprema ha rigettato l'appello del genitore abbandonato il 21 dicembre 2017. 2017 (Kyo) n. 9 caso su appello con permesso contro la modifica dell'ordine definitivo (rif. INCADAT HC/E/JP 1387)

(b) La condizione inderogabile secondo cui il minore e il genitore sottraente devono trovarsi insieme nel luogo dell'esecuzione forzata è stata anch'essa discussa, dato che tende a collocare il minore in una situazione fortemente conflittuale con la presenza di entrambi i genitori. Inoltre, si è dimostrato che per il genitore sottraente è facile impedire l'esecuzione forzata semplicemente separandosi dal minore al momento dell'esecuzione forzata (ad es. lasciando il minore presso i nonni).

(2) *Contenuto delle revisioni*

Conseguentemente, il Consiglio Legislativo¹³ del Ministero della Giustizia ha preso in considerazione i punti di vista e le osservazioni espressi nella procedura di commento pubblico e ha predisposto un piano di regole rivedute per l'esecuzione forzata e l'ha sottoposto al Ministro della Giustizia nell'ottobre 2018. Il disegno di legge di revisione, redatto in conformità a tale piano di revisione, è stato sottoposto alla sessione ordinaria della Dieta Nazionale il 19 febbraio 2019.

Le revisioni proposte, oggetto di discussione, sono finalizzate a migliorare la procedura di esecuzione forzata per la restituzione del minore. Si prevede che la procedura di esecuzione forzata diventi più rapida e più efficace una volta che la legge revisionata sarà entrata in vigore.

(a) In base alla Legge attuativa revisionata, l'istante sarà in grado di procedere all'esecuzione della restituzione del minore tramite sostituto senza avere previamente tentato l'esecuzione indiretta in determinati casi.¹⁴ Questo cambiamento renderà la procedura di esecuzione forzata più veloce rispetto a quella attuale.

(b) Inoltre, la revisione metterà gli ufficiali esecutivi del tribunale in grado di dar corso alla liberazione del minore senza la presenza del genitore sottraente, con il solo genitore abbandonato presente sul luogo dell'esecuzione forzata.¹⁵

(c) Sia prima che dopo la revisione, gli ufficiali esecutivi del tribunale possono dar corso alla liberazione del minore in un luogo occupato da una terza parte col consenso di tale terza parte, se sussistono determinate condizioni. In base alla legge revisionata, nei casi in cui il minore risieda nel suddetto luogo (ad es. la casa dei suoi nonni), il tribunale potrà dare il permesso in sostituzione del consenso dell'occupante, se sussistono determinate condizioni. Questo cambiamento, unitamente al cambiamento di cui al punto (b), dovrebbe concedere una maggiore flessibilità agli ufficiali esecutivi del tribunale riguardo al tempo, al luogo e alle modalità di esecuzione della liberazione del minore e, quindi, rendere l'esecuzione tramite sostituto più efficace rispetto a quella attuale.

¹³ Il Consiglio Legislativo è un organo consultivo del Ministro della Giustizia, composto da studiosi, professionisti legali, rappresentanti del settore imprenditoriale, ufficiali governativi, ecc.

¹⁴ Determinati casi significa (i) casi in cui non si può affermare vi sia la prospettiva che il genitore sottraente restituisca il minore allo Stato di sua abituale residenza anche qualora venga attuata l'esecuzione forzata, oppure (ii) casi in cui è necessario attuare immediatamente l'esecuzione forzata tramite sostituto al fine di impedire un danno imminente al minore.

¹⁵ Il tribunale può decidere, stanti determinate condizioni, di consentire agli ufficiali esecutivi del tribunale di eseguire la liberazione del minore qualora il genitore abbandonato non possa essere presente ma un suo rappresentante sia presente sul luogo dell'esecuzione forzata.

VI. Osservazioni conclusive

La Convenzione dell'Aia crea una cornice generale per la cooperazione internazionale finalizzata ad ottenere la restituzione del minore o l'accesso al minore a livello transnazionale, quindi cerca di proteggere i migliori interessi del minore coinvolto. Al momento della sua ratifica, il Giappone ha emanato la Legge attuativa e ha introdotto un meccanismo per trattare i casi di cui alla Convenzione dell'Aia come richiesto dalla Convenzione stessa. Da allora, il Giappone ha avuto casi di cui alla Convenzione dell'Aia con ben 39 Stati contraenti, e ha appropriatamente trattato ciascun caso in stretta collaborazione con tali Stati contraenti. Nel corso dei 5 anni di operatività della Convenzione

dell'Aia, il Giappone ha talvolta affrontato difficoltà impreviste e nuove sfide, ed ha conseguentemente avviato un processo di revisione della Legge attuativa.

La quinquennale esperienza giapponese descritta in questo articolo dovrebbe servire da utile riferimento, specialmente per gli Stati non firmatari che stanno considerando di aderire alla Convenzione dell'Aia. A questo riguardo, l'ACG ha regolarmente reso pubbliche le informazioni sui casi che ha trattato e sui relativi risultati¹⁶, e continuerà anche in futuro a rendere la sua esperienza disponibile sia in giapponese che in inglese.

¹⁶ Uno stato dell'implementazione della Convenzione dell'Aia in Giappone è stato caricato sul seguente sito web e viene aggiornato mensilmente: <https://www.mofa.go.jp/files/000335933.pdf>.